AssiGolf.com
ASSOCIAZIONE ITALIANA GOLFISTI
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

STATUTO ASSIGOLF.COM

Art. 1 – COSTITUZIONE

In data 28 Febbraio 2007 è stata costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del c.c., una Associazione dilettantistica Sportiva denominata "ASSIGOLF.COM – Imprese per l'Italia - Associazione Italiana Golfisti Commercio, Turismo, Servizi e Professioni".

Art. 2 – SCOPO

La "ASSIGOLF.COM – Imprese per l'Italia - Associazione Italiana Golfisti Commercio, Turismo, Servizi e Professioni" non ha finalità di lucro.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette. L'Associazione ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell'attività specifica del gioco del Golf, nonché la promozione tra gli operatori del terziario dell'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Golf (F.I.G.)

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, della F.I.G. e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti della F.I.G. nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate, ancorché non espressamente e puntualmente riportate nello stesso. In particolare, l'associazione per sé e per i propri Soci:

a) Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Golf;
b) S'impegna a pagare le quote d'affiliazione.
c) S'impegna altresì ad osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi ed organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa le materie disciplinari;
d) Prende atto, che è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, assumere altre cariche amministrative similari;
e) Assicura che le norme sull'ordinamento interno sono ispirate al principio di democrazia di pari opportunità e di eguaglianza dei diritti di tutti i Soci ed altresì l'elettività delle cariche sociali;

Art. 3 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO DELL'ESERCIZIO

L'esercizio Sociale inizia con il primo gennaio e chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio Sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale, osservando criteri e principi di correttezza contabile, rispettando disposizioni e leggi in vigore.

Il rendiconto d'esercizio viene controllato dai Revisori dei conti e presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno.

Alla stessa Assemblea sarà sottoposto, per l'approvazione, il preventivo delle spese per il nuovo esercizio Sociale.

L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi del rendiconto che dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente Art. 2.

Art. 4 – DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – SEDE
L'Associazione ha la sua sede in Milano.
La Segreteria dell'Associazione, sede e gestione, sarà a carico del Presidente.

Art. 6 – SOCI
Possono far parte dell'Associazione tutti i giocatori italiani e stranieri, purché iscritti alla F.I.G., che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) risultino iscritti, o siano stati iscritti, alla Camera di Commercio;
2) facciano parte della compagine sociale di iscritti a Confcommercio Imprese per l'Italia;
3) siano imprenditori, professionisti, dirigenti o dipendenti di Enti che promuovano, o abbiano promosso, il settore del Terziario;
4) pur non appartenendo alle tre categorie sopra indicate, siano dichiarati dall'Assemblea Soci Onorari.
Possono, altresì, far parte dell'Associazione tutti i giocatori italiani e stranieri, purché iscritti alla F.I.G., che, pur non in possesso dei requisiti di cui al comma 1:
1) siano legati ai Soci Effettivi, Fondatori od Onorari da rapporti di parentela e convivenza;
2) decidano di sostenere lo sviluppo dell'Associazione.

I soci possono essere Fondatori, Onorari, Effettivi, Familiari e Sostenitori:
a) Soci Fondatori sono coloro i quali hanno contribuito con il conferimento di fondi o con la propria attività lavorativa alla fondazione e allo sviluppo della presente Associazione. Essi non pagano quote sociali.
b) Soci Onorari sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenza e di qualifiche professionali collegate all'attività terziaria, vengono proclamati tali dall'Assemblea. Essi non pagano quote sociali.
c) Soci Effettivi sono coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano fatto domanda di far parte dell'Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite.
d) Soci Familiari sono coloro che, non in possesso dei requisiti richiesti, siano legati a un Socio (Fondatore, Effettivo od Onorario) da rapporti di parentela o convivenza e abbiano fatto domanda di far parte dell'Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite.
e) Soci Sostenitori sono coloro che, credendo particolarmente nelle finalità e nella crescita dell'Associazione, partecipino allo sviluppo delle sue attività (contributi finanziari, donazioni, comodato di beni e servizi, etc.). Essi, in virtù di particolari accordi col Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte dell'Associazione in via temporanea e senza dover pagare la quota associativa.
I Soci Fondatori, Effettivi, Onorari e Familiari hanno tutti i diritti e i doveri che competono per l'Appartenenza all'Associazione, in particolare il diritto di votare alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali.
I Soci Sostenitori possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto. E' in loro facoltà richiedere il passaggio a socio effettivo, avendone i requisiti, e provvedendo al pagamento della quota associativa, acquisendo, così, tutti i diritti e doveri che loro competono per l'appartenenza all'Associazione.

I Soci cessano di essere membri dell'Associazione per:
- decesso;

- morosità nei pagamenti dei contribuiti associativi;
- dimissioni volontarie: da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- indegnità e indisciplina, da chiunque rilevata e accertata dalla Commissione Sportiva, verrà valutata ed eventualmente dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – REQUISITI PER RICOPRIRE CARICHE SOCIALI

Possono ricoprire cariche sociali i Soci (appartenenti alle categorie a, b, c e d) in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, coordinato e continuativo, con l'Associazione.

Art. 8 – AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere presentata, tramite la Segreteria, al Consiglio Direttivo dell'Associazione per la relativa accettazione che farà stato dalla data di presentazione della domanda.

Art. 9 – QUOTE SOCIALI

La quota annua associativa è stabilita dall'Assemblea. La quota deve essere pagata anticipatamente in un'unica soluzione entro il 31 Marzo di ogni anno.
I Soci delle categorie c) e d) contraggono impegno annuale. L'anno sociale coincide con quello solare.
Essi possono dimettersi notificando al Consiglio Direttivo le loro dimissioni con lettera raccomandata entro il 30 Settembre dell'anno sociale. Quando non siano notificate dimissioni a norma di quanto precede, l'impegno si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno, e così di seguito.
Il Socio che non provveda al pagamento della quota entro il 31 Marzo di ogni anno sarà considerato moroso.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione Sportiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Commissione di Disciplina di prima Istanza;
- la Commissione di Disciplina di seconda Istanza.

Art.11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo, di norma in occasione della disputa dei Campionati Nazionali dell'Associazione.
L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno il 30% (trenta percento) dei Soci.

L'avviso di convocazione indicherà il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, indicando detti termini sia per la prima che per la seconda convocazione. In questo ultimo caso l'Assemblea sarà regolarmente costituita trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione andata deserta.
La convocazione sarà effettuata con lettera raccomandata, fax, o e-mail ai Soci, recante l'ordine del giorno delle materie da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di soci non inferiore al 50% (cinquanta percento) degli iscritti all'Associazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci appartenenti all'Associazione in regola con il versamento della quota annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare, per delega scritta e purché il delegato non appartenga al Consiglio Direttivo, fino a tre Soci.

Art. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elegge, con votazioni separate, prima il Presidente, poi i Componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il Collegio dei Revisori;
b) determina l'ammontare delle quote sociali;
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo;
d) delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita dell'Associazione:
e) delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;
f) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e conseguenti modalità della liquidazione secondo quanto previsto dal successivo art. 25.

Art. 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza di voti validi.
L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza relativa dei voti validi espressi in proprio o per delega dai Soci intervenuti che hanno esercitato il diritto di voto.
Essa sarà presieduta, di norma, dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, salvo diverso avviso dell'Assemblea. Il Presidente dell'Associazione nominerà un Segretario, anche non Socio, e due Scrutatori, scegliendoli tra i presenti.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere regolare verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.
Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto, se questo è richiesto da almeno un quinto dei Soci presenti.
La nomina alle cariche sociali deve avvenire a scrutinio segreto o per acclamazione.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Consiglio, composto da 3 a 7 Consiglieri, eletti tra i Soci. Il Consiglio elegge tra i suoi membri due Vice-Presidenti ed un Tesoriere; i Consiglieri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente, o almeno due dei suoi componenti lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, per motivi di sviluppo e crescita dell'Associazione, può convocare l'Assemblea dei Soci (art. 11) per eleggere fra i Delegati Territoriali (art. 23) nuovi membri del Consiglio. Tali nomine avverranno in misura non superiore a:

- 1 sino a 3 Consiglieri già nominati dall'Assemblea;
- 2 sino a 5 Consiglieri già nominati dall'Assemblea;
- 3 sino a 7 Consiglieri già nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo così nominati, con tutti i diritti e doveri connessi alla qualità di Consigliere, decadono dalla carica alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese con la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le dimissioni del Presidente o della Maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio direttivo e la convocazione, nel termine di sessanta giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni. Il Presidente dell'Associazione in caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice-Presidente più anziano.

Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, decade dalla carica e viene sostituito dal candidato che nelle ultime elezioni per il Consiglio direttivo abbia ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Nella stessa maniera vengono sostituiti i Consiglieri dimissionari o che per qualsiasi motivo recedano dalla carica.

Art. 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio direttivo:

a) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del suo patrimonio ed alla sua amministrazione;
b) conviene, stipula, risolve, modifica contratti di gestione, di locazione, di compravendita di terreni e di edifici, di macchine, contratti di forniture e di appalti, permute e conti correnti bancari, ed infine ogni e qualsiasi contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
c) provvede all'assunzione del personale, fissando allo stesso le attribuzioni e i compensi;
d) stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l'uso e l'esercizio degli eventuali impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura della stagione sportiva nel corso dell'anno sociale;
e) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento dei servizi della sede sociale e alla stesura dei regolamenti interni da sottoporre, questi ultimi, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
f) provvede a deferire alla Commissione di Disciplina di 1ª istanza i Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello Statuto, alle regole del gioco e dei regolamenti interni o che per la loro condotta determinassero grave disturbo per il buon andamento dell'Associazione;
g) compila il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nei termini previsti dall'art. 11° comma dello statuto.

Per quanto sopra, il Consiglio Direttivo provvede a delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri predeterminandoli in modo specifico al Presidente, al Vice-Presidente, al Tesoriere o ad altri membri del Consiglio. Il consiglio ha poteri di ratifica in ordine ai provvedimenti posti in essere dai responsabili all'uopo delegati;

h) Elegge a scheda segreta i tre membri dell'Organo di Disciplina di prima Istanza
i) Elegge a scrutinio segreto i tre membri dell'Organo di Disciplina di seconda Istanza
j) nomina, se ravvisa l'opportunità, i Delegati Periferici, sia regionali, sia provinciali, in base alle linee di indirizzo e alle direttive dell'Assemblea dei Soci;
k) redige il regolamento per l'attuazione e l'interpretazione dello Statuto e per la disciplina dell'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo dovranno risultare da verbale redatto dal Segretario che interverrà alle sedute.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio nonché la firma sociale.
Il Presidente nomina un Segretario.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è sostituito dal Vice-Presidente più anziano in caso di sua assenza o impedimento con i medesimi poteri attribuiti allo stesso o in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.

Art. 16 *bis* - IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e gli altri organi sociali nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Partecipa alle riunioni degli organi sociali (art. 10) assumendo, altresì, la veste del verbalizzante.

Art. 16 *ter* - IL PRESIDENTE ONORARIO

Su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, chiunque, cui siano riconosciuti particolari meriti per lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione dell'Associazione, può essere nominato, dall'Assemblea dei Soci, Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario, senza poteri di firma e rappresentanza, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – COMMISSIONE SPORTIVA

L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da una apposita Commissione Sportiva composta da tre a cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo, e presieduta da uno di essi. Tali membri vanno scelti tra i Soci. Essa dura in carica quattro anni e può essere riconfermata.

Art. 18 – COMPITI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA

La Commissione Sportiva:
a) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative ritenute utili alla propaganda golfistica e per la compilazione del calendario gare dell'Associazione;
b) provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
c) controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
d) vigila sul regolare e corretto svolgimento delle attività sportiva;
e) accerta e riferisce al Consiglio Direttivo le situazioni di indegnità e indisciplina dei Soci.

Art, 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'assemblea. I Revisori dei Conti durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono nel proprio seno il Presidente. La carica di Revisore dei Conti

è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Nel caso in cui un membro effettivo venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, gli subentra il supplente più anziano di età, fino alla scadenza del mandato.

Art. 20 – ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI

I Revisori assistono alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, controllano la contabilità dell'Associazione, procedono alla revisione dei conti e dei bilanci. Della loro attività i Revisori rendono edotti i Soci, presentando una propria relazione all'Assemblea annuale.

Art. 21 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1° ISTANZA

La Commissione di Disciplina di 1ª istanza è costituita da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.

Dovrà trattarsi di Soci che non rivestano altre cariche Sociali.

I componenti della Commissione di Disciplina di 1ª istanza durano in carica quattro anni e nominano il loro Presidente.

Alla Commissione di Disciplina di 1ª istanza, in qualità di organo di disciplina di prima Istanza compete:

a) di giudicare tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari da parte dei Soci;
b) di giudicare i casi di scorretto comportamento morale, Sociale, civile e sportivo da parte dei Soci come tali, fatta salva la competenza esclusiva degli Organi Federali di Giustizia;

Essa interviene su istanza del Consiglio Direttivo, della Commissione Sportiva, del Comitato di Gara, del Giudice Arbitro o anche di un solo socio interessato, o di almeno cinque Soci estranei alla questione per deliberare le seguenti sanzioni:

- Censura scritta
- Sospensione temporanea
- Radiazione

La decisione adottata dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso, deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria dell'Associazione entro trenta giorni dall'inizio del procedimento.

Copia della decisione deve essere comunicata entro 7 giorni agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente da parte del Segreteria.

Contro il provvedimento adottato dalla Commissione di Disciplina di 1ª istanza, gli interessati possono presentare, entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione, ricorso alla Commissione di Disciplina di seconda Istanza. In attesa della decisione sul ricorso gli effetti del provvedimento adottato dall'Organo di Disciplina di prima Istanza, rimangono sospesi, ad eccezione del provvedimento della radiazione.

La Commissione è competente, giudicando "*pro bono et aequo*" in qualità di Organo Arbitrale irritale, a norma e nei limiti dello Statuto F.I.G., al quale si fa espresso rinvio, qualunque controversia concernente la vita sociale, che dovesse insorgere tra Soci o tra Soci e associazione.

Nel procedimento a carico dei Soci, l'intervento della Commissione di Disciplina di 1ª istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf, ovvero esiste formale richiesta di intervento dell'Organo di Giustizia Federale da parte del Socio inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione di Disciplina di 1ª istanza.

Art. 22 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

La Commissione di disciplina di seconda Istanza è costituita da un collegio di tre membri, eletti dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, per la durata di quattro anni.

Dovrà trattarsi di Soci ai sensi dell'Art. 6 che non rivestano altre cariche Sociali. I tre membri eletti nominano il loro Presidente.

La Commissione di Disciplina di seconda Istanza è competente a giudicare, entro quindici giorni, in via definitiva, sui ricorsi promossi dai diretti interessati avverso ai provvedimenti emessi dall'organo di disciplina di prima istanza, la Commissione di Disciplina di 1ª istanza.

Art. 23 – DELEGATI TERRITORIALI

è facoltà del Consiglio Direttivo, quando ne ravvisi l'opportunità, nominare Delegati Territoriali, con competenza territoriale per una o più Regioni.

I Delegati dovranno essere Soci dell'Associazione e avere effettiva residenza, o abituale frequentazione, nell'ambito territoriale per il quale vengono nominati. I Delegati durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Decadono, comunque, dalla carica con la scadenza del Consiglio Direttivo.

I loro compiti saranno quelli di promuovere, quali delegati e incaricati dal Consiglio Direttivo, nell'ambito della loro competenza territoriale, ogni iniziativa per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Associazione, collaborando con i Delegati dei singoli Circoli, ove esistono, e riferendo al Consiglio Direttivo. I Delegati dei singoli Circoli di Golf, designati dai Soci di Assigolf.com dei Circoli stessi e ratificati dal Consiglio Direttivo di ASSIGOLF.COM, sono subordinati all'eventuale Delegato Territoriale.

Art. 24 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

I Soci proponenti dovranno presentare le proposte al Consiglio Direttivo per iscritto. Esse saranno sottoposte all'esame dell'Assemblea dei Soci, all'uopo appositamente convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Le modifiche in deroga all'art. 13 saranno approvate con la maggioranza assoluta dei voti validi sia in 1^ che in 2^ convocazione.

Art. 25 –SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, all'uopo appositamente convocata con preavviso di almeno trenta giorni.

Di tale convocazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Federazione Italiana Golf.

I beni sociali, pagati gli eventuali debiti dell'Associazione, saranno devoluti alla F.I.G.

Art. 26 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme della F.I.G., del C.O.N.I. e di Legge.